

In convenzione con la
Scuola Superiore dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense



In collaborazione
con i Dipartimenti delle Facoltà di
Giurisprudenza
delle Università degli Studi di
Milano Bicocca, Firenze
e Reggio Calabria

Con il patrocinio
dell'Ordine degli Avvocati
di Milano



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

REGOLAMENTO

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LUCA BONESCHI”

Art. 1 – Istituzione e sede della scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto del Lavoro Sindacale e della Previdenza Sociale

1. È istituita la SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE “LUCA BONESCHI” (nel seguito: la “Scuola”) di AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) (nel seguito: “AGI”).
2. La Scuola opera per l’alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta in data 2 febbraio 2017 con la Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (nel seguito: “SSA”) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l’organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale.
3. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2 la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la medesima SSA e i Dipartimenti di giurisprudenza di Atenei sul territorio nazionale che si sono convenzionati o si convenzioneranno con AGI.

Art. 2 – Finalità e sede della Scuola.

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), al Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente, nonché ad ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell’avvocatura.
2. La sede della scuola è in Milano presso la sede nazionale di AGI.
3. Il corso è unico per l’intero territorio nazionale e viene svolto presso le sedi degli Atenei che vi aderiscono o vi aderiranno o presso le altre sedi che saranno individuate dal Comitato di gestione. È possibile la videoconferenza con sedi distaccate; in tal caso il Comitato di gestione garantisce la presenza nella sede distaccata di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con i docenti in tempo reale. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nel corso, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione al Corso di specializzazione.

Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. L’iscrizione e la frequentazione della Scuola sono aperte agli avvocati che, alla data di inizio del corso, risultino iscritti ad uno qualsiasi degli Albi degli Ordini forensi italiani; eventuali richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell’Unione europea verranno tuttavia prese in considerazione.

Gli avvocati che chiedono l'iscrizione alla Scuola dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

Tenendo presenti i contenuti e le modalità didattiche che caratterizzano la Scuola, essa ha un numero massimo di partecipanti, che, per ciascuna sede, non potrà essere superiore a 70.

In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di gestione procederà a una selezione prendendo in considerazione il voto di laurea e l'età, e procedendo nel modo seguente:

- (i) ad ogni avvocato che richiede l'iscrizione vengono assegnati 100 punti per ciascun criterio;
- (ii) per quanto concerne il criterio voto di laurea si mantengono 100 punti solo per la laurea con lode; se il voto di laurea va da 110 a 105 si hanno 80 punti; se va da 104 a 95 si hanno 60 punti; se è inferiore a 95 si hanno 40 punti;
- (iii) per quanto concerne il criterio dell'età si mantengono 100 punti solo se l'avvocato non ha ancora compiuto 32 anni; dai 32 anni ai 37 compiuti si hanno 80 punti; dai 38 ai 42 anni compiuti si hanno 70 punti; dai 43 anni compiuti in poi si hanno 60 punti;
- (iv) vengono iscritti i richiedenti che ottengono il punteggio più elevato; a parità di punteggi prevale la data e l'orario di ricevimento da parte della Scuola della domanda di preiscrizione (se prevista) e, in caso di ulteriore parità, la data e l'orario di ricevimento da parte della Scuola, della domanda di iscrizione;
- (v) in caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di gestione procederà a sorteggio.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 6 membri, di cui 3 nominati dai Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza delle Università aderenti alla Scuola, uno dei quali con funzione di coordinatore. Quanto agli altri 3 membri, 2 sono nominati da AGI e 1 da SSA.
2. Qualora i Dipartimenti aderenti alla Scuola fossero più di 3, il numero dei componenti del Comitato Scientifico sarà incrementato di una unità per ogni ulteriore Dipartimento coinvolto nel progetto, in modo da garantire che ciascun Dipartimento possa nominare un membro del Comitato.
3. Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al Comitato di Gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
4. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Art. 5 – Comitato di gestione

1. La Scuola è gestita da un Comitato di Gestione composto da 5 membri, dei quali almeno 3 sono designati da AGI (di cui uno con funzioni di Direttore) ed almeno 1 è nominato dalla SSA.
2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola; cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma; incarica i docenti, tenuto conto delle proposte del comitato scientifico; cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di funzionamento e docenza, nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al Comitato di gestione ed al Comitato scientifico.
3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

1. La Scuola ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 256 ore, di cui non meno di 200 ore di lezione "frontale", distribuite su 40 settimane in ciascun anno, con 4 ore

per giornata, una volta alla settimana (con eventuali recuperi in una seconda giornata). Il Comitato di gestione potrà tuttavia decidere una diversa ripartizione delle giornate di lezione. Le altre ore saranno dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

2. I corsi saranno divisi in moduli di durata diversa a seconda dei temi trattati; tali moduli saranno affidati a docenti scelti con i criteri di cui al successivo art.8. Ogni anno almeno 20 ore saranno riservate alla materia processuale.
3. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.
4. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Comitato di gestione.
5. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato, entro l'inizio dell'anno di lezione, sul sito di AGI, nonché su quelli della SSA e degli Atenei aderenti alla Scuola.
6. Alle lezioni parteciperà un tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti ed il Comitato di gestione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.

Art. 7 – Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso, che sarà volto a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, con particolare riferimento alla gestione nonché al componimento delle relative controversie e all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti.
2. Il corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche nelle aree di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi, per le eventuali materie non giuridiche, di qualificati docenti, nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento in data 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche e integrazioni.
3. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato.
4. Il programma sarà pubblicato, entro l'inizio dell'anno di lezione, sul sito di AGI, nonché su quelli della SSA e degli Atenei aderenti alla Scuola, ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente del Corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo, ricercatori universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione e, per particolari esigenze, da giudici e da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo, consulenti del lavoro ed esperti di economia.
2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo; in mancanza, non sarà possibile accedere all'esame finale.
2. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.
3. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere al Comitato di gestione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

4. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze.
5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa di esclusione del Partecipante dal corso.
6. Qualora per gravi motivi (ad es. di natura medica o legati alla modifica di sede di lavoro del Partecipante) il Partecipante sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle lezioni nella sede originaria, saranno possibili le seguenti opzioni:
 - trasferimento dell'allievo ad altra sede più vicina che possa permettere la partecipazione; ciò è possibile se vi è una sede della Scuola nelle immediate vicinanze;
 - collegamento temporaneo alle lezioni via computer personale del partecipante o dello studio dove sta svolgendo l'attività lavorativa, per un periodo non superiore a tre mesi; ciò si può verificare se non vi è una sede della scuola nelle immediate vicinanze;
 - per le colleghe in stato di gravidanza/puerperio, verrà presa in considerazione la possibilità di collegamento via computer, nelle ipotesi in cui sia certificata dal medico curante l'impossibilità o la pericolosità degli spostamenti e i relativi periodi e, sempre su richiesta dell'interessata, per tutto o parte dell'ultimo mese preparto e dei primi due post parto.Nelle tre ipotesi sopra indicate, la richiesta deve essere autorizzata dal Comitato di gestione e le spese di trasferimento ad altra sede o di collegamento telematico sono totalmente a carico dell'allieva/o. Il Comitato di gestione, nelle ultime due ipotesi, potrà effettuare controlli sull'effettiva partecipazione dell'allieva/o alla lezione e, in caso di mancata partecipazione, l'allieva/o verrà considerata/o assente ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza.
7. Al termine del biennio del Corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 – Prove di esame, intermedie e finali.

Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. È previsto un esame, scritto e orale, al termine di ciascun anno di corso.
2. Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.
3. La Commissione di esame - nominata per ogni sede dal Comitato scientifico - è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario.
4. La Commissione è scelta, per almeno due terzi, da soggetti che, sebbene rientranti nelle categorie di cui all'art.8, non appartengono al corpo docente del corso; la composizione della Commissione ed il calendario delle prove finali vengono pubblicati, almeno un mese prima dell'inizio delle prove finali, sul sito di AGI e su quello della SSA.
5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.
6. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.
7. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.
8. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016.

Art. 11 – Quota e bando di iscrizione

1. Almeno 15 giorni prima dell'inizio del primo anno di corso sarà pubblicato sul sito di AGI, nonché su quelli della SSA e degli Atenei aderenti alla Scuola, il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine di presentazione della domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di partecipazione (che sarà stabilita, per ogni biennio, dal Comitato di gestione), le modalità di ammissione e di selezione.
2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla

- Scuola, con il pagamento della I rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo pec e con lo stesso mezzo il Partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria recante il bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di Euro 100,00 a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.
3. Calendario e programma saranno consultabili sui siti web come sopra.
 4. Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.
 5. Esclusione o ritiro dalla Scuola non esonerano il Partecipante dall'obbligo di pagamento dell'intera quota.

Art. 12 – Norma transitoria

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, nonché alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Art. 13 – Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, con i successivi eventuali adattamenti di attuazione, sarà pubblicato sul sito web di AGI.
2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative, anche regolamentari.
3. Dell'adesione alla Scuola di organismi forensi o di Atenei, verrà data idonea notizia sul sito web di AGI e degli Enti aderenti.

Art. 14 – Iscrizione all'AGI

La frequenza della Scuola e l'attestato di superamento dell'esame finale costituiscono titolo per ottenere l'iscrizione all'AGI in presenza degli altri requisiti di cui allo **Statuto di AGI**, punto 3.3.